

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 25-1223

Prosecuzione del commissariamento degli enti di gestione delle aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Il Sistema delle Aree protette piemontesi si compone di 14 enti strumentali regionali a cui, per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è stata conferita la gestione delle maggior parte delle aree protette piemontesi.

Tali enti annoverano fra i propri organi un Presidente e un Consiglio, organo politico di governo dell'ente e di norma composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, mentre per l'Ente di gestione dei Sacri Monti è previsto un Consiglio a compagine allargata composto, oltre che dal Presidente, da quindici componenti rappresentativi sia delle amministrazioni comunali che di quelle religiose interessate (articolo 15, l.r. 19/2009).

Il 28 settembre 2014, dopo il periodo di *prorogatio* previsto dall'articolo 19 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati*), i Presidenti ed i Consigli degli enti regionali di gestione delle aree protette sono giunti a scadenza posto che gli stessi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della l.r. 19/2009, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Le uniche eccezioni al sistema sopra descritto erano, a quella data, rappresentate dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino e dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, che risultavano retti, anziché dagli organi sopra citati, da due commissari straordinari nominati con la DGR n. 26-3214 del 30 dicembre 2011 e con la DGR n. 27-3215 del 30 dicembre 2011 a causa del mancato raggiungimento delle necessarie intese tra e con le comunità locali previste per legge in ordine ai soggetti da nominare come Presidente o consigliere.

Stante l'esigenza di procedere ad una modifica della legge regionale 19/2009 finalizzata ad un riordino dell'attuale modello di governo delle aree protette piemontesi, con specifico riferimento agli organi politici, non si è ritenuto opportuno dare corso alle procedure di rinnovo degli organi in argomento e, pertanto, con la deliberazione n. 24-345 del 22 settembre 2014 la Giunta regionale ha provveduto a nominare per i 14 enti di gestione altrettanti Commissari straordinari.

Al fine di garantire continuità nel governo di tali enti la scelta è caduta sui Presidenti uscenti ovvero, in ipotesi di assenza di questi, sui Vicepresidenti o ancora sui Commissari già insediati per i due enti che risultavano già commissariati.

Con la deliberazione di nomina di cui sopra la Giunta ha altresì stabilito che la durata degli incarichi commissariali, aventi decorrenza dal 29 settembre 2014, non si protraesse oltre l'insediamento dei nuovi organi e, comunque, per non più di sei mesi, non prorogabili né rinnovabili.

Preso atto tuttavia che l'iter consiliare di approvazione del nuovo disegno di legge di modifica della l.r. 19/2009 si sta protraendo ben oltre le previsioni della Giunta regionale e in considerazione del fatto che il termine semestrale degli incarichi commissariali giungerà a scadenza il prossimo 28 marzo senza che si siano verificati i presupposti per poter procedere alla nomina dei nuovi componenti degli organi degli enti di gestione delle aree protette, si pone ora inevitabilmente l'esigenza di procedere alla proroga degli stessi onde consentire agli enti di gestione di continuare ad operare correttamente senza soluzione di continuità fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative ed all'insediamento dei nuovi organi e comunque per non più di sei mesi per quanto riguarda il signor De Biaggi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.L. 24 giugno

2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*) convertito in L. 114/2014.

Ritenuto quindi di prorogare tutti gli incarichi commissariali affidati con la deliberazione n. 24-345 del 22 settembre 2014, fatta eccezione per l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, con riferimento al quale si intende affidare l'incarico al sig. Fabrizio Oddone, nato ad Alessandria il 10 maggio 1970, già membro del consiglio dell'ente, in quanto il sig. Giorgio Albertino ha ritirato in data 19 marzo 2015 la sua disponibilità alla prosecuzione dell'incarico di Commissario, nonché in ragione dell'attività già svolta dal sig. Oddone presso l'ente in questione e per l'esperienza dallo stesso maturata in tale ambito.

Si sottolinea ancora che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla vigente legge regionale 19/2009 al Presidente e al Consiglio dell'Ente.

Si reputa infine di confermare, in via generale, in capo ai Commissari un'indennità mensile lorda pari ad un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali, analogamente a quanto già corrisposto dalla Regione ai Commissari di enti regionali di gestione di aree naturali protette in analoghe situazioni, e che tale indennità sia erogata direttamente dall'Ente di gestione a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati sul bilancio di previsione 2015 e trasferiti dalla Regione.

In relazione invece al signor De Biaggi, atteso che allo stesso, per effetto delle disposizioni contenute nel già citato articolo 6 del D.L. 90/2014, può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, debitamente rendicontate, si propone di fissare in € 5.000 (cinquemila) l'importo massimo riconoscibile a tale titolo.

Alla luce di quanto sopra con la nota prot. 458/AMB00 del 12 marzo 2015 è stato richiesto agli attuali Commissari degli Enti di gestione delle aree naturali protette la disponibilità a proseguire l'attività di Commissario straordinario dell'ente a far data dal 29 marzo 2015.

Viste pertanto le comunicazioni con le quali i soggetti sopra citati hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire nell'incarico commissariale, nonché le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico pervenute e conservate agli atti dell'Amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dal relatore e le motivazioni a supporto delle stesse;

visto l'art. 56 dello Statuto;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

delibera

- di procedere, per le ragioni di cui in premessa, alla proroga degli incarichi di Commissario di ente di gestione delle aree protette conferiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 24-345 del 22 settembre 2014 ai Signori:

1. Gianluca Barale, nato a Cuneo il 10 ottobre 1968 (omissis), per l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;
2. Armando Paolo Erbi, nato a Chiusa Pesio (CN) il 3 settembre 1963 (omissis), per l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;
3. Silvano Dovetta, nato a Venasca (CN) il 2 ottobre 1961 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

4. Luisella Arnoldi, nata a Malo (VI) il 3 settembre 1970 (omissis), per l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
5. Ettore Marco Broveglio, nato a Valmacca (AL) il 15 novembre 1943 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
6. Felice Luigi Musto, nato ad Asti il 29 marzo 1964 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;
7. Marco Mario Avanza, nato a Novara il 19 novembre 1971 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
8. Walter Ganzaroli, nato a Vercelli il 21 dicembre 1958 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
9. Paolo Avogadro, nato a Biella il 5 maggio 1966 (omissis), per l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;
10. Graziano Uttini, nato a Domodossola (VB) il 27 gennaio 1967 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;
11. Ermanno De Biaggi, Nato Borgosesia (VC) il 4 marzo 1951 (omissis) per l'Ente di gestione dei Sacri Monti;
12. Roberto Rosso; nato a Torino il 16 agosto 1967 (omissis), per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino;
13. Stefano Daverio nato a Susa (TO) l'11 agosto 1966 (omissis) per l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

- di conferire l'incarico di Commissario dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese al Sig. Fabrizio Oddone, nato ad Alessandria il 10 maggio 1970 (omissis);

- di stabilire che la durata degli incarichi di cui ai precedenti punti decorrono dal 29 marzo 2015 e si protrarranno fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Ente a cui sarà affidata la gestione dell'area protetta, e comunque, per quanto concerne nello specifico il Sig. De Biaggi, per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né rinnovabile;

- di rammentare che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge al Presidente e al Consiglio dell'Ente;

- di confermare in via generale in capo ai Commissari un'indennità mensile lorda pari ad un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali e che tale indennità sia erogata direttamente dall'Ente di gestione a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati sul bilancio di previsione 2015 e trasferiti dalla Regione;

- di confermare invece in capo al Sig. Ermanno De Biaggi unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, debitamente rendicontate e fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e, per quanto necessario, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 20 del D.Lgs. 39/2013.

(omissis)